

IPOTESI DI ACCORDO del 17.02.2016

Tra

T.R.S. EVOLUTION S.p.A, rappresentata dal Dott. Marco Nicodemi, assistito dagli Avv.ti Oreste Cardillo e Maria Carmela Vicidomini, nonché dal Dott. Andrea Iattici dell'Ufficio Relazioni Sindacali dell'Unione degli Industriali di Modena,

le maestranze dei dipendenti rappresentate dalla Delegazione aziendale dei lavoratori nelle persone dei sigg.ri:

Daniela Vezzani, Alessia Zecchini e Marco Di Nardo assistiti dai sigg.ri Claudio Argilli di FILCTEM- CGIL Modena e Massimo Occhi della FEMCA- CISL Modena

Premesso che:

-Con comunicazione del 22 gennaio 2016 la TRS Evolution s.p.a., società operante nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione dei prodotti di abbigliamento e degli accessori con marchio Trussardi, TRU-Trussardi e Trussardi Jeans con sede legale e operativa in Milano alla Piazza della Scala n. 5, altra unità operativa in Cognento (Modena) e numero totale di dipendenti pari a 389, ha evidenziato la necessità di attuare una riorganizzazione delle proprie aree industriali e distributive attraverso il trasferimento delle attività di gestione della rete commerciale e distributiva wholesale e retail presso la sede di Milano, l'accantonamento di alcuni servizi amministrativi presso la sede di Milano e la soppressione di ulteriori servizi già svolti presso la sede di Cognento (MO), oltre che presso la sede del gestore del magazzino prodotti finiti in Rolo (RE)

- Specificamente, la Società intende ricostituire presso le Sedi di Milano gli Uffici commerciali Wholesale e di Gestione operativa Retail per complessive n° 20 posizioni circa; accentrare presso la Sede di Milano alcune Funzioni amministrative, tra cui il Controllo di Gestione, e costituire uno Staff dedicato per complessive n° 5 posizioni. Infine, la prevista riorganizzazione delle Funzioni di Progettazione, Gestione della Produzione, Acquisti, Controllo Qualità, Collaudo, produrrà la riduzione delle posizioni di coordinamento gestionale e/o specialistiche attualmente presenti in organico presso il Sito di Cognento (MO) ed il Magazzino di Rolo (RE) in misura complessivamente pari a n° 20 unità.

- In attuazione del predetto piano, analiticamente descritto nella richiamata comunicazione sia riguardo alle cause ed alla portata degli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione, sia riguardo al programma degli investimenti, la società sarà costretta a sospendere dal lavoro e dalla retribuzione un numero massimo di 45 lavoratori, occupati negli stabilimenti di Cognento (MO) e presso il magazzino di Rolo (RE), per i quali inoltrerà al Ministero del Lavoro la domanda di autorizzazione alla Cigs per riorganizzazione aziendale di cui all'art. 21 comma 1 lett. A) del D. lgs. n. 148/2015 per un periodo di n. 12 mesi con decorrenza delle sospensioni nel rispetto dell'art. 25, comma 2 del citato decreto.

- Con la suddetta comunicazione la Società ha invitato le OO. SS. maggiormente rappresentative a procedere all'esame congiunto ex art. 24 comma 2 del d. lgs. n. 148/2015 presso l'Ufficio Competente.

- Durante gli incontri sindacali intervenuti le Parti hanno analizzato approfonditamente ogni aspetto del progettato piano di riorganizzazione aziendale, così come previsto dall'art. 24 sopra richiamato e le OO.SS. nonché la delegazione sindacale dei lavoratori hanno preso atto che, all'esito dei prospettati interventi sull'attuale modello industriale e produttivo, potrebbero esserci degli esuberi strutturali per un totale complessivo di n. 20 unità. Inoltre, dall'esame del nuovo assetto realizzato con i prospettati interventi è emerso che non tutti i dipendenti impiegati nelle attività trasferite presso la sede di Milano potrebbero essere interessati al trasferimento.

- Per tali ragioni, le OO.SS. e la delegazione sindacale dei lavoratori concordano con l'azienda nel richiedere l'intervento della CIGS, unitamente ad ulteriori agevolazioni concordate, allo scopo di gestire in via non traumatica le eccedenze previste, gli eventuali esuberi strutturali ed il piano di trasferimenti.

- La Società, in accoglimento delle richieste sindacali summenzionate, ha acconsentito ad adottare alcune misure atte a ridurre le conseguenze economiche e sociali che il prospettato piano di riorganizzazione industriale potrebbe produrre sull'attuale organico in forza presso i siti interessati.

- Si è, pertanto, congiuntamente convenuto sull'utilizzo di un programma di gestione degli eventuali esuberi strutturali e delle modalità dei trasferimenti finalizzato a minimizzare, per quanto più possibile, l'impatto sociale dell'intero piano di riorganizzazione aziendale, e contenente gli strumenti che, unitamente all'utilizzo di un appropriato ammortizzatore sociale, possano consentire di gestire al meglio le conseguenze dei prospettati interventi per il personale impiegato nei siti interessati.

- Dopo ampia discussione, e previa conferma da parte della Direzione aziendale della strategicità del sito di Cognento per la gestione delle attività industriali del Gruppo anche per il futuro, le Parti sono quindi giunte al seguente accordo.

1. Premesse

Le premesse formano parte integrante della presente ipotesi di accordo.

2. CIGS per riorganizzazione aziendale.

a) Le Parti concordano di richiedere al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il riconoscimento dell'intervento del trattamento di integrazione salariale di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria di cui all'art. 21 comma 1 lett. A) del D. lgs. n. 148/2015, per riorganizzazione aziendale della durata di 12 mesi, decorrente dal 30° giorno successivo alla presentazione dell'istanza, per un numero massimo di lavoratori pari a n° 45 unità attualmente impiegate nei siti indicati nella sopracitata comunicazione di apertura della procedura ex art 24 d. lgs. n. 148/2015, con sospensione dell'attività lavorativa a zero ore.

b) Le parti si danno reciprocamente atto che, in relazione ai profili professionali dei dipendenti collocati in CIGS, non è possibile procedere ad alcuna rotazione del suddetto personale.

c) Resta salva la facoltà della Società di richiamare/mantenere in servizio alcuni dipendenti sospesi che riterrà necessari per le operazioni propedeutiche o conseguenti all'attuazione del piano di riorganizzazione industriale.

d) Il pagamento del trattamento di CIGS ai lavoratori sospesi verrà effettuato a titolo di anticipazione dalla Società, alla fine di ciascun periodo di paga.

e) In relazione a quanto sopra previsto le Parti si impegnano ad esperire nel più breve tempo possibile, l'esame congiunto con esito positivo, presso gli Enti Competenti.

3. Piano Di Gestione Degli Esuberi

Gli eventuali esuberi saranno gestiti attraverso le seguenti modalità.

a) trasferimento presso altri siti ed unità produttive della Società compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative aziendali.

Al fine di mitigare l'impatto sui lavoratori della progettata riorganizzazione aziendale, la Società si impegna a trasferire presso la sede di Milano i dipendenti già impiegati nelle attività/settori che saranno ivi allocate e precedentemente svolte presso il sito di Cognento (MO) a far data dal 01.09.2016. Ai lavoratori che nel periodo sino al 01.09.2016 presteranno attività presso la sede di Milano sarà corrisposto il trattamento di trasferta come previsto dal CCNL di categoria. *PVA 2016*

b) ricollocazione presso aziende che gestiscono in outsourcing servizi/attività aziendali;

c) apertura concordata con le OO.SS. di una procedura di mobilità per le risorse che si renderanno definitivamente in esubero e loro collocazione in mobilità su base volontaria con attuazione del criterio della non opposizione al licenziamento e previsione di incentivo all'esodo.

Le parti si impegnano sin d'ora ad avviare una procedura di mobilità da concludersi entro il termine del periodo di applicazione della CIGS, avente ad oggetto la collocazione in mobilità delle risorse in esubero e di quelle che dovessero manifestare la volontà di non essere trasferite o ricollocate. Le parti concordano, altresì, che all'esito della detta procedura i lavoratori licenziandi potranno essere individuati secondo il criterio della non opposizione al licenziamento ed alla collocazione in mobilità manifestata per iscritto da ciascun lavoratore. Tale volontà dovrà essere formalizzata attraverso la sottoscrizione di un verbale di conciliazione da sottoscrivere in sede sindacale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 410 e 411 c.p.c. e 2113 c.c., con la previsione di un incentivo all'esodo e di un importo a titolo di transazione generale novativa, che saranno corrisposti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del suddetto verbale di conciliazione, come di seguito individuato:

- € 19.500,00 lordi a titolo di incentivo all'esodo;
- € 500,00 lordi a titolo di transazione generale novativa.

d) I lavoratori di cui al punto 3a) che manifestino successivamente alla data dell'1.9.2016 la volontà di non accettare il trasferimento presso la sede di Milano saranno collocati in CIGS a zero ore e riceveranno un incentivo all'esodo pari ad importo lordo di euro 9.500,00, oltre all'importo lordo di euro 500,00 per ogni mese di effettiva collocazione in CIGS e per un massimo di euro 3.000,00 lordi. I suddetti importi saranno corrisposti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del verbale di conciliazione individuale.

Ai medesimi lavoratori sarà corrisposta, previa sottoscrizione di un verbale di conciliazione inoppugnabile ex artt. 410 e 411 c.p.c., come già precisato al punto 3c) un ulteriore importo lordo di euro 500,00 a titolo transazione generale novativa.

Le parti concordano, altresì, sin d'ora che i lavoratori interessati alla procedura di mobilità saranno individuati esclusivamente tra i dipendenti interessati dalla collocazione in CIGS. In tale ambito, laddove non si addivenisse ad una risoluzione dei rapporti di lavoro secondo il criterio della non opposizione ai licenziamenti, gli ulteriori lavoratori in esubero potranno essere licenziati secondo i criteri di legge.

e) Outplacement

3

La Società procederà al ricorso al cosiddetto outplacement per i lavoratori che ne facessero richiesta.

4. Ai lavoratori collocati in CIGS che ne facciano richiesta potrà essere anticipato un importo mensile a titolo di acconto sul TFR pari alla somma lorda 500,00 nei limiti di quanto maturato e maturando a tale titolo.

Verifiche Congiunte

Le Parti potranno incontrarsi in sede Associativa, su richiesta di una delle due, per monitorare congiuntamente l'andamento del programma di gestione degli esuberanti e quant'altro convenuto nel presente accordo.

Le parti si danno atto di avere svolto un pieno confronto, ritenendo quindi anche sanati eventuali vizi di comunicazione di avvio e gli ulteriori passaggi formali.

Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti, ritenendo comunque qui positivamente esperita e conclusa a tutti gli effetti di legge ed in ogni sua parte la procedura di esame congiunto di cui all'art. 24 comma 2 d. lgs. n. 148/2015, rimarcano l'impegno ad esperire con esito favorevole anche la procedura di CIGS presso la Direzione Regionale del Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. S.p.A. TRS EVOLUTION



p. Confindustria



p. OO.SS



Delegazione aziendale dei lavoratori

